

CARTA D'IDENTITA'

VALIDITÀ TEMPORALE

La validità della carta d'identità varia a seconda all'età del titolare ed è di:

- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.

Il Decreto-legge del 25 giugno 2008, n.112 (convertito in legge 133/2008) ha esteso la validità decennale anche alle carte d'identità in corso di validità alla data del 26 giugno 2008: tali carte possono, quindi essere prorogate per ulteriori 5 anni.

Si fa presente che a fronte dei ripetuti disagi determinati dal [mancato riconoscimento](#) da parte di alcuni Paesi [delle carte di identità](#) valide per l'espatrio [prorogate](#) (cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche rinnovate con un certificato), il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono [richiederne la sostituzione con nuove carte d'identità](#), la cui validità decennale decorrerà dalla data di rilascio del nuovo documento.

MODALITÀ DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La richiesta può essere presentata personalmente all'Ufficio consolare competente per territorio oppure per posta. Per le specifiche modalità di richiesta (trasmissione via fax, mail, ecc.) si suggerisce di visitare il sito web dell'Ufficio consolare.

A. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

- formulario di richiesta della carta d'identità, debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato;
- esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 4 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili;
- ricevuta del pagamento del costo del documento;
- nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni, atto di assenso al rilascio da parte dell'altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato);
- nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni, atto di assenso di entrambi genitori;
- nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni nato all'estero è necessario presentare al Consolato competente – che provvederà alla trascrizione in Italia - l'atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.

Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i **minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati** da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare.

Per quanto riguarda invece i **minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori**, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, la nomina a tutore, il certificato di iscrizione negli schedari consolari da cui risulti la composizione del nucleo familiare, ecc.).

A partire dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Ove la carta di identità riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci, non è necessario munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore.

COSTO

Il costo del documento è di:

- € 5,61 euro in caso di primo rilascio o rinnovo;
- € 10,77 euro in caso di duplicato per furto o smarrimento.

Passaporto

Cos'è e a chi rivolgersi ottenerne il rilascio?

Il passaporto è un documento di viaggio e di identità e riconoscimento. Il suo rilascio/estensione viene effettuato, in Italia, dai Questori e, in casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera per gli italiani all'estero; all'estero dai Rappresentanti diplomatici e consolari.(art.5 Legge 1185) nella cui circoscrizione il cittadino italiano è residente.

Per viaggiare nei territori dei Paesi dell'Unione Europea è sufficiente un documento d'identità valido per l'espatrio. E' tuttavia sempre consigliabile avere con sé il passaporto o una carta d'identità.

Come si ottiene e quale documentazione occorre?

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti della Rappresentanza Consolare nella cui circoscrizione il cittadino è residente con la seguente documentazione:

- formulario di Richiesta del Passaporto firmato dall'interessato;
- carta d'identità o altro documento di riconoscimento;
- due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm);
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione consolare.

(N.B. Perché un italiano residente all'estero ottenga il passaporto, è necessario che sia iscritto all'anagrafe consolare).

Qual è la validità ?

Secondo la nuova normativa, i passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque come avveniva prima) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.

I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio e tuttora in corso di validità potranno invece essere estesi, per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.

Marca da bollo sì, marca da bollo no

Dal momento del rilascio del passaporto per 365 giorni non è necessario apporre una nuova marca da bollo. Per gli anni successivi al primo, **in caso di partenza, se si viaggia verso Paesi Extra UE, è necessario acquistare ed apporre** su una pagina libera del passaporto **una marca da bollo di €40,29 e farsela vidimare in aeroporto dalla Polizia di Frontiera o in Posta.**

La **validità** della marca da bollo è di **un anno** ma si conta **a partire dalla data di rilascio** del passaporto.

Facciamo un esempio: il passaporto è stato rilasciato il 28 ottobre 2011 e abbiamo apposto e vidimato una nuova marca da bollo il 15 dicembre 2012. Questa marca da bollo scadrà il 28 ottobre 2013 (non il 15 dicembre 2013).